

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2362

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995,
n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di
crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta
sul valore aggiunto

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 457, ha previsto lo stanziamento di 10.000 miliardi di lire per l'estinzione dei crediti di imposta tramite emissione di titoli di Stato per i periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989 e non pone alcun limite minimo di importo per le richieste di rimborso.

I contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso per l'estinzione dei predetti crediti sono circa 180.000 e l'importo richiesto ammonta a circa 18.700 miliardi di lire per cui è necessario prevedere un nuovo stanziamento di circa 8.700 miliardi di lire per poter procedere all'estinzione di tutti i crediti di imposta richiesti in titoli di Stato relativi agli anni 1989 e precedenti.

A tal fine, con l'articolo 1 del presente decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, si prevede l'assegnazione di titoli di Stato per un importo aggiuntivo, rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti, pari a 8.689 miliardi di lire il cui godimento (ferma la decorrenza del godimento di quelli che vengono assegnati utilizzando i precedenti stanziamenti) decorre dal 1° gennaio 1996, mentre gli interessi relativi a ciascun credito sono computati fino al 31 dicembre 1995. I commi 2 e 3 dello stesso articolo 1 riguardano, rispettivamente, la norma di copertura finanziaria e quella per l'introduzione delle occorrenti variazioni di bilancio. Con il comma 4 si dispone inoltre la conservazione in bilancio di tutte le somme occorrenti per l'estinzione dei crediti d'imposta, sia di quelle già stan-

ziate dalle vigenti disposizioni sia di quelle stanziata con il presente provvedimento.

L'articolo 2 del decreto-legge introduce alcune urgenti modifiche alla disciplina del riversamento dell'acconto IVA da parte delle banche e dei concessionari del servizio della riscossione, volte a renderne più agevoli le procedure nonché la contabilizzazione all'erario, nell'anno, delle somme riscosse. Tali modifiche, che riguardano i commi 5-bis (le banche e i concessionari devono versare non oltre il 30 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre) e 5-ter (le banche devono accreditare al concessionario le somme ricevute non oltre il giorno antecedente a quello utile per il versamento da parte di quest'ultimo) dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni, prevedono, da una parte, lo slittamento dal 30 al 31 dicembre del termine ultimo per il riversamento all'erario delle somme riscosse entro il 27 dicembre (termine ultimo per il versamento da parte dei contribuenti) e, dall'altra, l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, per disciplinare le modalità di versamento ai competenti concessionari delle predette somme incassate dalle banche relativamente ai versamenti effettuati dagli intestatari di conto fiscale entro il 27 dicembre di ogni anno. Con tale decreto ministeriale verrà stabilito, a seconda del calendario delle festività natalizie, il giorno di accredito ai concessionari da parte delle banche, in modo da assicurare comunque il riversamento delle somme in questione alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 dicembre.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 consente di completare l'estinzione dei crediti d'imposta, mediante assegnazione di titoli di Stato, relativamente alle richieste presentate ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto-legge n. 307 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 457 del 1994.

I titoli di Stato, da emettere per l'importo complessivo di 8.689 miliardi di lire, hanno godimento a decorrere dal 1° gennaio 1996; pertanto, l'onere per interessi, ipotizzando un tasso d'interesse pari al 9,5 per cento, ammonta a 825 miliardi di lire a decorrere dal 1996 ($8.689 \text{ miliardi} \times 9,5/100 = 825 \text{ miliardi}$).

L'onere per il 1995 è pari, ovviamente, a 8.689 miliardi in riferimento al capitale.

Alla copertura degli oneri si provvede utilizzando in parte l'accantonamento di parte corrente relativo al Ministero del tesoro e in parte le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della ritenuta (12,50 per cento) sui predetti interessi per un ammontare annuo pari a 103 miliardi ($825 \times 0,125$).

L'articolo 2 è una norma tecnica che non determina variazioni di gettito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto.

Decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995.

Disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Estinzione di crediti di imposta)

1. Al fine di consentire la completa estinzione dei crediti d'imposta relativi alle richieste presentate ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 457, è autorizzata l'assegnazione di titoli di Stato per un importo aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti non superiore a lire 8.689 miliardi, con l'imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995. L'amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1995. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1996.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 8.689 miliardi per il 1995 e valutato in annue lire 825 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede, quanto a lire 8.689 miliardi per il 1995 e lire 722 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al

capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 103 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dall'applicazione delle ritenute sui titoli di Stato di cui al comma 1.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le somme iscritte in bilancio per l'estinzione di crediti di imposta mediante assegnazione di titoli di Stato, ivi comprese quelle di cui al comma 1, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi in deroga alle disposizioni contabili.

Articolo 2.

(Riversamento dell'acconto IVA)

1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5-bis, le parole da: «le aziende e gli istituti di credito» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «le banche delegate al pagamento e i concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre e quelle che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre.»;

b) il secondo periodo del comma 5-ter è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabiliti annualmente i tempi e le modalità, nei rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto.».

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato dalle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1995.

SCALFARO

DINI - FANTOZZI - MASERA

Visto, il Guardasigilli: DINI

